

2018 - 02 - 20

La professione associativa diventa professione ordinistica

La professione del Fisico professionista è attualmente regolamentata dalla [L. 4/2013](#) "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" che prevede:

- la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non ordinistiche si basa sulla conformità della medesima a specifica norma tecnica UNI;
- i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione;
- il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni fissate dalla presente norma;
- gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

La stessa legge affida alle Associazioni professionali, delle quali fissa caratteristiche e regole di gestione, il compito di:

- verificare la qualificazione dei propri soci;
- promuovere il loro aggiornamento continuo;
- rilasciare apposito Attestato di qualificazione a tutela degli utenti;

Il Ministero dello Sviluppo economico è chiamato a vigilare sulle Associazioni rappresentative di tali professioni, iscritte in apposito Elenco.

ANFeA è, al momento, l'unica associazione di fisici iscritta in tale Elenco e sta rilasciando Attestati ai Soci professionisti iscritti nell' [Elenco Professionale](#).

La [L. 3/2018](#) "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", in vigore dal 15/02/2018, ha introdotto le seguenti novità che riguardano la professione di Fisico:

- L'art. 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie) modifica il [DLCPS 13 settembre 1946 n. 233](#), all'art. 1 aggiungendo gli Ordini di biologi, fisici e chimici: "sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" e, all'art. 5, introducendo la possibilità di avere più Albi professionali nel medesimo Ordine: "ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione".
- L'art. 8 (Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico):
 - a) al comma 2 trasforma l'Ordine di chimici in Ordine dei chimici e dei fisici: "Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561"

- b) al comma 5 modifica l'art 17 del citato DLCPS n. 233 inserendo nuovi membri nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie: *"per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti"* e *"per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti"*;
- c) al comma 7 inserisce i settori «Chimica» e «Fisica» nel Regolamento che disciplina gli ordinamenti delle professioni di chimico e di fisico: *"fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)*, da cui sembra discendere che i Decreti per la disciplina dei nuovi Albi professionali vadano preparati sotto forma di Decreto di modifica del [DPR 328/2001](#);
- d) al comma 8, mantiene in carica gli organi direttivi dell'attuale Ordine dei chimici fino alla scadenza dell'attuale mandato: *"i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi"*. Da ciò sembra discendere che il nuovo Regolamento e i nuovi albi professionali potrebbero entrare in funzione solo nel 2021 (scadenza degli attuali Organi)

Appare evidente che i Decreti attuativi della legge devono prevedere il raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica, fissandone la data di inizio e di conseguenza:

- la cancellazione di ANFeA dall'Elenco MiSE
- la perdita di valore della Norma UNI e delle relative certificazioni e attestazioni
- norme transitorie per i professionisti interessati.

Le proposte di ANFeA sono:

- utilizzare come linea guida per il nuovo ordinamento della professione i 4 settori di attività di cui alla [UNI 11683:2017](#) con l'inserimento delle attività già regolamentate escluse dalla Norma UNI (gli Esperti in Fisica medica), il che permette anche di precisare le attività sanitarie della professione;
- riconoscere ai fisici professionisti ex L. 4/2013, in possesso di valida certificazione di ACCREDIA o valida attestazione di ANFeA, la possibilità di iscrizione nell'Albo professionale dei fisici senza sostenere l'esame di Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento del nuovo Ordine.